

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/978 DELLA COMMISSIONE****del 23 giugno 2022****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 16 e 20,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 13 e 16,

considerando quanto segue:

**1. PREMESSA**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione <sup>(3)</sup>, la Commissione europea ha istituito una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio ("la misura di salvaguardia"), che consiste in contingenti tariffari per determinati prodotti di acciaio ("il prodotto in esame") comprendenti 26 categorie di prodotti di acciaio, fissati a livelli tali da preservare i flussi commerciali tradizionali per categoria di prodotti. Un dazio doganale del 25 % si applica solo oltre le soglie quantitative di tali contingenti tariffari. La misura di salvaguardia è stata istituita per un periodo iniziale di tre anni, vale a dire fino al 30 giugno 2021 ("il regolamento definitivo").
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione <sup>(4)</sup> ("il regolamento di proroga"), la Commissione ha prorogato la durata della misura di salvaguardia fino al 30 giugno 2024.
- (3) Al considerando 161 del regolamento definitivo, la Commissione si è impegnata a procedere a una valutazione della situazione su base regolare e a prendere in considerazione un riesame almeno alla fine di ogni anno di imposizione delle misure. In tale ottica la Commissione ha condotto due inchieste di riesame del funzionamento, rispettivamente nel 2019 e nel 2020.
- (4) Al considerando 85 del regolamento di proroga, la Commissione ha dichiarato che "affinché nel frattempo il funzionamento della salvaguardia resti adeguato all'evoluzione del mercato e in linea con l'interesse di tutte le parti coinvolte, la Commissione procederà a un riesame di tale funzionamento, come avvenuto nel 2019 e nel 2020. Tale procedura di riesame sarà aperta con sufficiente anticipo al fine di introdurre le modifiche eventualmente necessarie a decorrere dal 1° luglio 2022, dopo il primo anno di proroga".
- (5) La Commissione ha pertanto aperto un'inchiesta di riesame del funzionamento mediante un avviso di apertura, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 17 dicembre 2021 <sup>(5)</sup>, invitando le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire elementi di prova riguardanti in particolare i seguenti motivi di riesame:
  - a) assegnazione e gestione dei contingenti tariffari;
  - b) sostituzione (*crowding-out*) dei flussi commerciali tradizionali;
  - c) aggiornamento dell'elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alla misura;
  - d) livello di liberalizzazione;
  - e) incidenza sulla misura delle modifiche della misura prevista dalla Sezione 232 degli Stati Uniti.

<sup>(1)</sup> GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225 I del 25.6.2021, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Avviso di apertura relativo a un riesame della misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di determinati prodotti di acciaio (2021/C 509/10) (GU C 509 del 17.12.2021, pag. 12).

## 2. PROCEDURA

- (6) Il rispetto delle procedure è stato garantito da una procedura scritta in due fasi, in cui le parti interessate hanno dapprima presentato le proprie osservazioni e gli elementi di prova e successivamente hanno avuto la possibilità di confutare le comunicazioni iniziali delle altre parti. Nel complesso, la Commissione ha ricevuto più di 100 comunicazioni e contestazioni.
- (7) Mentre era in corso l'inchiesta di riesame del funzionamento e prima della sua conclusione, alla misura di salvaguardia sono state apportate una serie di modifiche. A marzo 2022, con il regolamento (UE) 2022/428 <sup>(6)</sup>, l'UE ha imposto un divieto all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Russia e dalla Bielorussia <sup>(7)</sup>, nel quadro del quarto pacchetto di sanzioni in risposta all'invasione russa dell'Ucraina. Al fine di evitare una possibile carenza di approvvigionamento nel mercato dell'acciaio dell'Unione derivante da tale divieto, con il regolamento (UE) 2022/434 <sup>(8)</sup>, la Commissione ha modificato la misura di salvaguardia, ridistribuendo proporzionalmente i contingenti specifici per paese di Russia e Bielorussia tra altri paesi fornitori per ciascuna categoria di prodotti interessata.
- (8) Inoltre con regolamento (UE) 2022/664 <sup>(9)</sup> la Commissione ha assoggettato il Sud Africa e altri paesi della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe ("SADC") aderenti all'accordo di partenariato economico ("APE") alla misura di salvaguardia a partire dal 1° maggio 2022, a seguito della scadenza dell'esenzione di cui beneficiavano in virtù di un APE bilaterale.
- (9) Infine la Commissione ha sospeso temporaneamente l'applicazione della misura di salvaguardia nei confronti dell'Ucraina <sup>(10)</sup>. L'effetto di questa sospensione è che, finché resterà in vigore, le importazioni dall'Ucraina non saranno conteggiate in alcun contingente, sia esso specifico per paese oppure residuo <sup>(11)</sup>. Analogamente, nel calcolo dei contingenti residui non si tiene conto dei volumi delle importazioni dall'Ucraina durante il periodo di riferimento dell'inchiesta iniziale (2015-2017) <sup>(12)</sup>.

## 3. RISULTANZE DELL'INCHIESTA

- (10) A seguito di un'analisi approfondita di tutte le comunicazioni ricevute e dei dati disponibili, la Commissione è giunta alle conclusioni che sono espone nelle sezioni seguenti, secondo lo schema utilizzato nell'avviso di apertura.

### 3.1. Assegnazione e gestione dei contingenti tariffari

#### *Osservazioni delle parti interessate*

- (11) Alcune parti interessate (alcuni paesi terzi e utilizzatori) hanno chiesto di sostituire la gestione trimestrale dei contingenti con una gestione annuale, mentre altri (industria dell'Unione) hanno chiesto di introdurre una gestione mensile. Alcune parti (industria dell'Unione) hanno anche chiesto di limitare il riporto dei contingenti inutilizzati al 4 %, mentre altre (alcuni paesi terzi e utilizzatori) hanno chiesto di ridistribuire la quota di determinati contingenti specifici per paese inutilizzati. Altre parti (alcuni paesi terzi e utilizzatori) hanno inoltre chiesto di eliminare il

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ( GU L 87 I del 15.3.2022, pag. 13).

<sup>(7)</sup> Per la Bielorussia, il divieto d'importazione ha riguardato tutti i prodotti di acciaio (vale a dire che sono stati pertanto inclusi tutti i prodotti soggetti alla misura di salvaguardia), mentre per quanto riguarda la Russia, il divieto è stato applicato solo ai prodotti di acciaio soggetti alla misura di salvaguardia sull'acciaio.

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 della Commissione, del 15 marzo 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 88 del 16.3.2022, pag. 181).

<sup>(9)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/664 della Commissione, del 21 aprile 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce una misura di salvaguardia definitiva nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 121 del 22.4.2022, pag. 12).

<sup>(10)</sup> Regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 103).

<sup>(11)</sup> Per questo motivo, anche se in alcune categorie l'Ucraina appare elencata nell'allegato, i contingenti specifici per paese che hanno un numero d'ordine collegato ad esse non sono applicabili.

<sup>(12)</sup> Compresi i successivi aumenti a titolo di liberalizzazione.

sistema di contingenti specifici per paese e di introdurre invece contingenti gestiti a livello globale. Infine altre parti interessate hanno chiesto di eliminare i contingenti di alcuni paesi e di ridistribuirli tra le altre origini, come pure di assegnare un contingente specifico per paese ad alcuni paesi che esportano nell'ambito del contingente residuo.

### Valutazione

- (12) I contingenti, sia specifici per paese sia residui, sono stati assegnati sulla base dell'andamento delle esportazioni nel periodo di riferimento dell'inchiesta iniziale <sup>(13)</sup>. Il sistema di gestione trimestrale dei contingenti si è dimostrato efficace nel garantire la stabilità del mercato dell'Unione, evitando improvvisi aumenti delle importazioni che destabilizzerebbero il mercato <sup>(14)</sup> e garantendo un flusso di importazioni ordinato e prevedibile per tutto l'anno. Questo sistema permette inoltre di mantenere i flussi commerciali tradizionali, in termini di volumi e di origini, senza dazi supplementari.
- (13) Questo sistema garantisce un equilibrio tra gli opposti interessi in gioco. In primo luogo, agisce a favore dell'industria dell'Unione perché evita un afflusso eccessivo di importazioni in un periodo breve, con i conseguenti effetti negativi sul mercato. In secondo luogo, va a vantaggio anche di alcuni paesi terzi e di alcuni utilizzatori dell'Unione, in quanto i primi altrimenti sarebbero indebitamente estromessi dal mercato da altri fornitori più grandi e non sarebbero in grado di rifornire gli utilizzatori dell'Unione, ai quali a loro volta sarebbe impedito di comprare il materiale di cui hanno bisogno da queste specifiche origini. Infine esso consente ai maggiori paesi esportatori di superare i propri tradizionali flussi commerciali nella maggior parte delle categorie, accedendo al contingente residuo nell'ultimo trimestre di un periodo in cui i fornitori già aventi diritto al contingente residuo non sono stati in grado di utilizzare tutti i propri contingenti.
- (14) Accogliere una qualsiasi delle richieste avanzate dalle parti interessate, sintetizzate nel considerando (11) altererebbe questo equilibrio e rischierebbe di compromettere l'efficacia della misura. Inoltre, nelle loro comunicazioni, le parti non hanno fornito elementi di prova per dimostrare per quale motivo il sistema attuale non sarebbe appropriato e in che modo i diversi adeguamenti da esse proposti sarebbero nell'interesse generale dell'Unione (e non solo nel loro interesse individuale) e compatibili con la logica e il corretto funzionamento della misura.
- (15) Per questi motivi la Commissione ha ritenuto che continui ad essere appropriato mantenere il sistema attuale di gestione dei contingenti (gestione trimestrale e combinazione di contingente specifico per paese e di contingente residuo), conservando il riporto dei contingenti inutilizzati e l'accesso al contingente residuo nel quarto trimestre, considerandolo equo nei confronti di tutte le parti interessate.

#### 3.1.1. Adeguamento alle categorie di prodotti 7 e 17

- (16) La Commissione ha ritenuto che il sistema di assegnazione e di gestione dei contingenti, benché appropriato, necessiti di alcuni adeguamenti tecnici, al fine di migliorarne il funzionamento in considerazione del mutamento delle circostanze. Tali adeguamenti riguardano le categorie di prodotti 7 (lamiera quarto) e 17 (profilati).
- (17) In queste due categorie di prodotti l'Ucraina (che rappresentava circa il 33 % dei contingenti totali in ciascuna di tali categorie) è stata storicamente un importatore importante <sup>(15)</sup> (e ha costantemente utilizzato i propri contingenti a livelli piuttosto elevati). La Commissione ha tuttavia osservato <sup>(16)</sup> che, in seguito all'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, non vi è stata praticamente alcuna importazione di queste due categorie di prodotti dall'Ucraina nell'Unione. Ciò suggerisce che l'Ucraina attualmente non sia in grado di produrre e/o esportare volumi significativi di tali categorie di prodotti verso il mercato dell'Unione. In tali circostanze, e avendo esaminato l'utilizzo dei contingenti da parte degli altri paesi esportatori soggetti alla misura, la Commissione ha ritenuto che, se non avesse adottato alcun provvedimento, vi sarebbe stato il rischio di una potenziale carenza di approvvigionamento per gli utilizzatori dell'Unione di queste categorie di prodotti.

<sup>(13)</sup> Cfr. il considerando 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione, del 29 giugno 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 206 del 30.6.2020, pag. 27): "Infine la Commissione osserva anche che il periodo di riferimento utilizzato per calcolare i contingenti tariffari costituisce uno dei pilastri della concezione delle misure istituite ab initio dal regolamento definitivo e che la modifica sostanziale della struttura di base delle misure non rientra nell'ambito di applicazione del riesame".

<sup>(14)</sup> *Ibidem*, sezione 3.2.1.

<sup>(15)</sup> La categoria 7 è interessata anche dal divieto di importazione nei confronti di un importatore storicamente importante: la Russia.

<sup>(16)</sup> Fonte: Consultazione dei contingenti tariffari, disponibile all'indirizzo:  
[https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds2/taric/quota\\_consultation.jsp](https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp).

- (18) Per questo motivo, nell'interesse dell'Unione, la Commissione ha ritenuto necessario globalizzare la gestione dei contingenti che restano nell'ambito della misura <sup>(17)</sup> per quanto riguarda le categorie 7 e 17. In altre parole, i contingenti specifici vigenti per paese saranno aboliti e sostituiti da un contingente unico per tutte le origini, aumentando pertanto considerevolmente la flessibilità per gli utilizzatori, che potranno importare l'acciaio loro necessario da qualsiasi fonte disponibile nell'ambito del volume del contingente in tali categorie.
- (19) La Commissione è giunta alla conclusione che, in considerazione della casistica precedente relativa ai volumi delle importazioni (utilizzo dei contingenti) e alle origini, tale adeguamento non rischia di compromettere l'efficacia della misura nei confronti dei produttori dell'Unione ed è improbabile che si verifichi un'eventuale sostituzione dei flussi commerciali tradizionali, che saranno preservati. Tale adeguamento sarà rivalutato in considerazione dell'andamento dei flussi commerciali in queste categorie e della sospensione dell'applicazione della salvaguardia nei confronti dell'Ucraina, o qualora siano individuati indebiti effetti di sostituzione.

### 3.2. Sostituzione (*crowding-out*) dei flussi commerciali tradizionali

- (20) Nella misura definitiva la Commissione ha introdotto un meccanismo che consente ai paesi che hanno esaurito il proprio contingente specifico per paese di accedere (in franchigia doganale fino ad esaurimento) anche al contingente residuo inizialmente disponibile nell'ultimo trimestre (aprile-giugno) di ogni periodo annuale della misura.
- (21) La Commissione ha ritenuto che tale meccanismo fosse nell'interesse degli importatori e degli utilizzatori dell'Unione, in quanto non solo garantirebbe il mantenimento dei flussi commerciali tradizionali, ma eviterebbe anche che, a seconda dei casi, parti del contingente tariffario residuo rimangano inutilizzate.
- (22) Nell'ambito del primo riesame del funzionamento nel 2019 la Commissione ha osservato che, in due categorie di prodotti, i paesi beneficiari di un contingente tariffario specifico per paese avevano utilizzato la totalità del contingente residuo quasi esclusivamente nel quarto trimestre e nel giro di due giorni. Di conseguenza i fornitori storici, più piccoli, non avevano potuto esportare in franchigia doganale durante l'ultimo trimestre di un periodo. Ciò aveva inciso negativamente sui flussi commerciali tradizionali in termini di origine, a scapito di alcuni paesi terzi e di alcuni utilizzatori dell'Unione. Per compensare questo effetto negativo indesiderato, la Commissione ha introdotto un massimale del 30 % per paese per quanto riguarda l'accesso al contingente residuo del quarto trimestre nella categoria 13 (barre di rinforzo) e nella categoria 16 (vergelle).
- (23) Nell'ambito del secondo riesame del funzionamento nel 2020 e dopo avere rilevato altri casi di sostituzione in diverse categorie di prodotti, la Commissione ha elaborato un sistema in base al quale l'accesso al contingente nel quarto trimestre sarebbe dipeso dalle tendenze delle importazioni osservate e dall'uso effettivo del contingente residuo da parte dei fornitori più piccoli, che sono i beneficiari naturali di questa sezione del contingente tariffario <sup>(18)</sup>.
- (24) Al fine di ridurre al minimo la possibilità che le origini tradizionali siano soppiantate nel contingente residuo, pur continuando a consentire un accesso supplementare in quelle categorie in cui è necessario garantire il massimo utilizzo del contingente, la Commissione ha creato un sistema in cui ciascuna categoria di prodotti sarebbe rientrata in uno dei tre diversi gruppi di seguito indicati, corrispondenti a tre diversi scenari di accesso. Il sistema soddisfa uno dei principi e degli obiettivi fondamentali della misura di salvaguardia, ossia garantire che siano preservati i flussi commerciali tradizionali in termini di origini.
- (25) I tre regimi attualmente in vigore sono i seguenti:
- nessun accesso – in cui i fornitori già aventi diritto al contingente residuo sono stati in grado di utilizzare da soli i contingenti residui e sono stati individuati effetti di sostituzione;
  - accesso limitato – in cui i fornitori già aventi diritto al contingente residuo sono stati in grado di utilizzarne solo una parte e per esaurire le quote sono state necessarie altre origini, in quantità limitate;
  - nessuna limitazione – per le categorie in cui il livello di utilizzo dei contingenti residui non è stato elevato e non sono stati individuati effetti di sostituzione.

<sup>(17)</sup> I contingenti corrispondenti all'Ucraina non rientrano nella misura di salvaguardia e pertanto non sono a disposizione di altri paesi fino a quando resterà in vigore la sospensione temporanea di cui al considerando 9.

<sup>(18)</sup> Cfr. sezione 3.2.3. del regolamento di esecuzione (UE) 2020/894.

### ***Osservazioni delle parti interessate***

- (26) Alcune parti interessate (alcuni paesi terzi e utilizzatori) hanno chiesto di escludere completamente l'accesso al contingente residuo nel quarto trimestre. Altre hanno chiesto che fossero apportate alcune modifiche a determinate categorie di prodotti, mentre altre ancora (compresi alcuni paesi terzi e utilizzatori, come pure l'industria dell'Unione) hanno chiesto di vietare del tutto ai maggiori paesi esportatori di una determinata categoria l'accesso al contingente residuo o di adottare un approccio più restrittivo.

### ***Valutazione***

- (27) Dopo avere esaminato le comunicazioni ricevute e il funzionamento della misura, la Commissione ha ritenuto che il sistema attuale continuasse ad essere il più appropriato, in quanto garantiva, da un lato, che gli utilizzatori avessero maggiori possibilità di utilizzare tutto il contingente residuo, e dall'altro, che i flussi commerciali tradizionali in termini di origini fossero rispettati (il che è ugualmente nell'interesse degli utilizzatori). Tale sistema di concessione dell'accesso al contingente residuo è stato applicato per tutte le categorie di prodotti tranne quattro.
- (28) Accogliere le richieste delle parti interessate equivarrebbe a impedire ad alcuni utilizzatori di aumentare le proprie importazioni in franchigia doganale, qualora ve ne fosse domanda sul mercato dell'Unione, oppure impedirebbe ad altri utilizzatori dell'Unione di acquistare prodotti di determinate origini, anch'essi necessari per il mercato dell'Unione, a causa degli effetti di sostituzione. Al contempo, il sistema assicura che i volumi supplementari che alcuni paesi possono esportare nel quadro di tale sistema restino entro limiti che garantiscono che non sia compromessa l'efficacia della misura per quanto riguarda i produttori dell'Unione. Pertanto il sistema attuale è il più adeguato nell'interesse generale dell'Unione.

### ***Adeguamento***

- (29) Nell'inchiesta in corso la Commissione ha valutato se vi erano stati effetti di sostituzione. A tal fine la Commissione si è basata sullo stesso tipo di analisi condotta nel secondo riesame, aggiornando i diversi regimi sulla base dei dati disponibili da quel momento in poi. Ciò significa che la Commissione ha analizzato i dati sulle importazioni e l'utilizzo dei contingenti per origine e categoria dal 1° aprile 2020 fino al 31 marzo 2022.
- (30) Sulla base dello stesso metodo applicato nel secondo riesame del funzionamento, ma con dati aggiornati, i regimi di accesso per categoria di prodotti sono aggiornati come segue (per volumi specifici si veda l'allegato II):
- nessun accesso: 5, 9, 21;
  - accesso limitato: 12, 13, 14, 16, 20, 27;
  - nessuna limitazione: 2, 3A, 3B, 4A, 6, 10, 15, 18, 19, 22, 24, 25B, 26, 28.
- (31) In linea con i principi applicati nel precedente riesame del funzionamento, le seguenti categorie saranno soggette a un regime speciale:
- 1 e 4B.
- (32) Nel caso delle categorie 7, 8, 17 e 25A la gestione sarà effettuata a livello globale. Pertanto la possibilità di accesso al contingente residuo nel quarto trimestre non è applicabile, in quanto nessun paese esporta nell'ambito di un contingente specifico per paese.
- (33) Per le categorie 1 e 4B, il regime attuale, che consente l'accesso al contingente residuo nel quarto trimestre con un massimale del 30 % per paese esportatore, continua a essere considerato adeguato al fine di garantire la presenza di una sufficiente varietà di fonti di approvvigionamento, evitando nel contempo effetti di sostituzione dovuti a un flusso eccessivo di ulteriori importazioni oltre i tradizionali flussi commerciali.
- (34) In generale, grazie a questo sistema, la misura continuerebbe a consentire l'accesso al contingente residuo nel quarto trimestre nella maggior parte delle categorie di prodotti (in tutte tranne tre).

### **3.3. Aggiornamento dell'elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alla misura**

- (35) I paesi in via di sviluppo membri dell'OMC sono stati esclusi dall'applicazione della misura definitiva, finché la loro quota di importazioni resta inferiore al 3 % del totale delle importazioni per ciascuna categoria di prodotti. La Commissione si è impegnata a monitorare l'andamento delle importazioni dopo l'adozione della misura e a rivedere periodicamente l'elenco dei paesi esclusi.

- (36) L'ultimo aggiornamento è stato effettuato nel quadro dell'inchiesta di riesame successiva all'accordo di recesso tra l'Unione e il Regno Unito, il 1° gennaio 2021, e da allora l'elenco è rimasto invariato. Pertanto, al fine di adeguare l'elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alla misura o esclusi dalla sua applicazione, la Commissione ha ripetuto i calcoli sulla base dei più recenti dati consolidati disponibili sulle importazioni, vale a dire le statistiche sulle importazioni per l'anno 2021 <sup>(19)</sup>.

#### **Adeguamento**

- (37) A seguito di tale aggiornamento sono state introdotte le modifiche seguenti (per la tabella aggiornata si veda l'allegato I):
- per quanto riguarda la categoria 4A, sono stati inclusi tutti i paesi in via di sviluppo, perché la somma di tutte le importazioni del 2021 che sono state inferiori al 3 % supera il 9 %;
  - il Brasile è escluso per le categorie 2 e 3A e incluso per la categoria 6;
  - la Cina è esclusa per la categoria 25A e inclusa per le categorie 2, 3A, 9 e 14;
  - l'Egitto è incluso per le categorie 1 e 24;
  - l'India è esclusa per la categoria 3B e inclusa per la categoria 8;
  - il Kazakistan è incluso per le categorie 19 e 24;
  - la Malaysia è esclusa per la categoria 9;
  - la Moldavia è inclusa per la categoria 12;
  - la Macedonia del Nord è esclusa per la categoria 5;
  - la Thailandia è esclusa per la categoria 9;
  - la Turchia è inclusa per la categoria 8;
  - l'Ucraina è inclusa per le categorie 1, 4B e 26 <sup>(20)</sup>;
  - gli Emirati arabi uniti sono inclusi per la categoria 16;
  - il Vietnam è escluso per la categoria 2 e incluso per le categorie 1, 3A, 3B, 4B.

#### **3.4. Livello di liberalizzazione**

- (38) L'attuale tasso annuale di liberalizzazione della salvaguardia è stato fissato al 3 %. Nella presente inchiesta la Commissione ha valutato se tale livello di liberalizzazione continui a essere appropriato.

#### **Osservazioni delle parti interessate**

- (39) Alcune parti interessate (in particolare i produttori esportatori e gli utilizzatori dell'Unione) hanno chiesto alla Commissione di portare il livello di liberalizzazione sopra il 3 % (molti hanno chiesto un tasso di liberalizzazione del 5 %), mentre l'industria dell'Unione ha chiesto che il ritmo di liberalizzazione fosse invece ridotto all'1 %.

#### **Valutazione**

- (40) Lo strumento di salvaguardia è destinato ad avere carattere temporaneo. Il 1° luglio 2022 la misura entrerà nel quinto anno di applicazione. L'obiettivo della liberalizzazione (che è un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'OMC <sup>(21)</sup> e dell'UE <sup>(22)</sup>) è di permettere il progressivo aumento della concorrenza delle importazioni nel mercato, consentendo nel contempo all'industria nazionale di adeguarsi al livello più elevato di importazioni. Ciò al fine di evitare una misura che non incentiverebbe gli adeguamenti da parte dell'industria nazionale durante la sua applicazione, creando problemi di competitività quando l'industria nazionale sarà esposta a una maggiore concorrenza estera in uno scenario successivo alla misura di salvaguardia.
- (41) In quest'ottica, la Commissione ha ritenuto che, a questo punto (dopo quattro anni di applicazione della misura), sia opportuno prevedere un livello di liberalizzazione su base annua leggermente superiore, al fine di incoraggiare l'industria nazionale a proseguire gli adeguamenti, avendo cura di non compromettere l'efficacia della misura.

<sup>(19)</sup> Fonte: Eurostat.

<sup>(20)</sup> Non si applica fino a quando la misura di salvaguardia è sospesa nei confronti dell'Ucraina.

<sup>(21)</sup> Articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

<sup>(22)</sup> Articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/478.

### **Adeguamento**

- (42) La Commissione ha ritenuto che sarebbe adeguato fissare il livello di liberalizzazione annuale al 4 % a partire dal 1° luglio 2022.
- (43) Tale aumento dovrebbe anche contribuire ad alleggerire la tensione sugli utilizzatori dell'Unione di alcune categorie di prodotti, in un contesto caratterizzato da un grado elevato di incertezza del mercato. D'altro canto, l'ulteriore lieve incremento non costituirebbe una minaccia per l'industria dell'Unione e non comprometterebbe l'efficacia della misura.

### **3.5. Incidenza delle modifiche della misura prevista dalla Sezione 232 degli Stati Uniti**

- (44) Nel marzo del 2018 gli Stati Uniti hanno istituito un dazio del 25 % sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio nell'ambito della misura di cui alla Sezione 232 degli Stati Uniti. La misura resta attualmente in vigore, seppure con alcune modifiche. Nella presente inchiesta di riesame la Commissione ha valutato tali modifiche, al fine di stabilire se incidessero sulla misura di salvaguardia dell'UE, in particolare per quanto riguarda il rischio di diversione degli scambi verso il mercato dell'Unione.

#### *Osservazioni delle parti interessate*

- (45) Le richieste ricevute a tale proposito possono essere suddivise in tre tipi. Nell'ambito dei primi due, alcuni utilizzatori e paesi terzi hanno ritenuto che le diverse modifiche della misura di cui alla Sezione 232 abbiano reso minimo, o abbiano ridotto, il rischio di diversione degli scambi. Inoltre alcune parti hanno affermato che, a causa dei contingenti tariffari assegnati agli esportatori dell'Unione, l'industria dell'Unione avrebbe dirottato le vendite verso il mercato statunitense a scapito del mercato interno, creando una carenza a livello nazionale.
- (46) Dall'altra parte, l'industria dell'acciaio dell'Unione ha affermato che il rischio di diversione degli scambi permane e che un migliore accesso dell'UE al mercato statunitense non inciderà sulla loro capacità di rifornire il mercato interno (dell'Unione).

### **Valutazione**

#### *Modifiche riguardanti l'UE*

- (47) A ottobre 2021 gli Stati Uniti hanno deciso di applicare un sistema di contingenti tariffari alle importazioni dall'UE che rientrano nella misura di cui alla Sezione 232. In virtù di tale regime, l'UE potrebbe esportare in franchigia doganale fino a un determinato livello (in base ai volumi storici delle esportazioni)<sup>(23)</sup> e il dazio del 25 % diventerebbe applicabile solo una volta raggiunto tale livello. L'iniziativa intendeva migliorare la posizione nel mercato statunitense degli esportatori dell'UE, che fino ad allora erano stati soggetti a un dazio del 25 % su ogni tonnellata esportata. Questo nuovo sistema si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- (48) Alcune parti interessate hanno affermato che, poiché i prezzi negli Stati Uniti sono generalmente più elevati di quelli dell'Unione, i produttori dell'UE sarebbero incentivati a esportare negli Stati Uniti a scapito delle vendite sul mercato interno, rischiando così di provocare una carenza di alcune categorie nel mercato dell'Unione.
- (49) La Commissione ha ritenuto che tali argomentazioni dovessero essere respinte, per una serie di motivi. In primo luogo, la nozione di diversione degli scambi verso il mercato dell'Unione non può contemplare la limitazione delle esportazioni verso gli Stati Uniti della stessa industria dell'Unione. In altre parole, l'industria dell'Unione non può in alcun modo essere esposta a un rischio di diversione degli scambi riguardante le sue stesse vendite. Ciò è contrario alla logica della diversione degli scambi. Pertanto il fatto che l'UE abbia la possibilità di aumentare la propria presenza nel mercato statunitense non incide sul rischio di diversione degli scambi dai paesi esportatori verso il mercato dell'Unione.
- (50) In secondo luogo, le argomentazioni secondo cui l'industria dell'Unione esaurirebbe i propri contingenti tariffari a discapito (principalmente, se non esclusivamente) delle vendite sul mercato interno non sono suffragate da alcun elemento di prova. Tali argomentazioni non hanno considerato la possibilità che, sia pure teoricamente, l'industria dell'Unione possa aumentare il volume di produzione<sup>(24)</sup>, non sacrificando così le vendite sul mercato interno e creando entrate ulteriori grazie all'aumento delle vendite all'esportazione negli Stati Uniti e che essa possa anche reindirizzare verso gli Stati Uniti i volumi delle esportazioni verso altri mercati che potrebbero risultare meno interessanti per una serie di motivi, inclusi i livelli dei prezzi<sup>(25)</sup>.

<sup>(23)</sup> Il livello dei contingenti tariffari assegnati all'UE è di circa 3,3 milioni di tonnellate all'anno, pari a circa il 2,5 % del volume medio delle vendite interne dell'industria dell'Unione nel mercato dell'Unione (anni 2018-2019).

<sup>(24)</sup> Sia il regolamento definitivo che il regolamento di proroga hanno dimostrato che, in termini generali, l'industria dell'Unione disponeva di una certa capacità aggiuntiva.

<sup>(25)</sup> Diverse parti interessate hanno sostenuto che gli Stati Uniti tendono ad avere generalmente il livello dei prezzi più elevato.

- (51) A prescindere da tutte queste possibilità teoriche, i fatti hanno dimostrato che nel primo trimestre successivo all'entrata in vigore del sistema di contingenti tariffari, l'UE è stata ben lungi dall'esaurire i propri contingenti. Infatti nel primo trimestre ha utilizzato soltanto circa il 42 % del contingente <sup>(26)</sup>.
- (52) Pertanto l'assunto di base formulato da alcune parti interessate e il presupposto su cui si fonda la loro argomentazione, vale a dire che i produttori esportatori sarebbero in grado di esaurire i loro contingenti negli Stati Uniti si sono, in primo luogo, dimostrati errati.
- (53) La Commissione è giunta alla conclusione che il fatto che l'UE sia soggetta a un sistema di contingenti tariffari nell'ambito delle misure di cui alla Sezione 232 degli Stati Uniti non ha alcuna incidenza sul funzionamento della misura di salvaguardia per quanto riguarda il rischio di diversione degli scambi. Le parti non hanno neppure dimostrato che l'esportazione nell'ambito di un regime di contingenti tariffari a norma della Sezione 232 determinerebbe di per sé un rischio di carenza di approvvigionamento nel mercato dell'Unione.

*Modifiche riguardanti alcuni paesi terzi (esclusa l'UE)*

- (54) Per quanto riguarda le argomentazioni relative alle modifiche della Sezione 232 degli Stati Uniti riguardanti altri paesi terzi, i dati a disposizione della Commissione hanno evidenziato che le modifiche apportate alla misura di cui alla Sezione 232 sono state le seguenti:
- da marzo 2018 l'Australia è esentata dalla misura;
  - da maggio 2018 la Corea, l'Argentina e il Brasile sono soggetti a contingenti assoluti (al di fuori dei quali non sono permesse esportazioni);
  - da maggio 2019 il Messico e il Canada hanno annunciato accordi separati con gli Stati Uniti che hanno portato alla revoca della misura per i due paesi. Gli accordi sono sottoposti a un meccanismo di monitoraggio;
  - dal 1° aprile 2022 gli Stati Uniti hanno istituito contingenti tariffari per il Giappone. Un determinato volume di importazioni compreso nel contingente è esentato dalla misura, mentre le importazioni fuori contingente sono soggette a un dazio supplementare del 25 %;
  - a marzo 2022 gli Stati Uniti hanno annunciato di avere intenzione di istituire un contingente tariffario per il Regno Unito, in base al quale un determinato volume di importazioni compreso nel contingente sarà esentato dalla misura, mentre le importazioni fuori contingente resteranno soggette al dazio supplementare del 25 %. L'entrata in vigore del contingente tariffario per il Regno Unito è prevista per il 1° giugno 2022.
- (55) L'inchiesta è giunta alla conclusione che, per una serie di ragioni, tali modifiche della Sezione 232 degli Stati Uniti abbiano, in termini generali, un impatto limitato sul funzionamento e sulle motivazioni della misura di salvaguardia dell'UE. In primo luogo, per inquadrare tali modifiche nel giusto contesto, attualmente questi paesi esportano quantità esigue di acciaio verso l'Europa o non ne esportano affatto <sup>(27)</sup> e oltretutto non sono neppure fornitori storici <sup>(28)</sup>. Il Regno Unito, il Giappone e la Corea, che sono tra i pochi paesi ad avere volumi delle esportazioni più significativi, continuano a essere soggetti alla misura di cui alla Sezione 232 degli Stati Uniti, vale a dire che sono costretti a esportare in franchigia doganale nel mercato statunitense. Infatti alla Corea è consentito esportare soltanto nell'ambito di un contingente (restrizioni quantitative), senza la possibilità di esportare oltre tale volume, mentre il Regno Unito e il Giappone sono soggetti a un contingente tariffario oltre il quale si applica un dazio del 25 %. Inoltre l'applicazione di contingenti tariffari non implica necessariamente che tali paesi saranno in grado di utilizzare effettivamente i volumi loro assegnati, come dimostrato nel caso del contingente tariffario assegnato all'UE. Infine la maggior parte delle origini che rappresentano la parte più consistente delle importazioni nell'Unione continua a essere soggetta a un dazio del 25 % sulle esportazioni verso gli Stati Uniti.

<sup>(26)</sup> Relazione statunitense sul consumo dei contingenti tariffari.

<sup>(27)</sup> Nel 2021 la quota delle importazioni da Canada, Messico, Brasile, Australia e Argentina nel mercato dell'Unione era dello 0,9 %.

<sup>(28)</sup> La quota combinata delle importazioni nell'Unione provenienti da Canada, Messico, Brasile, Australia e Argentina nel periodo 2013-2021 era del 2,25 % del totale delle importazioni (con un picco di appena il 3,7 % nel 2016).

- (56) In questo caso, il rischio di diversione degli scambi deriva soprattutto dai principali paesi fornitori di acciaio all'Unione, che dispongono di capacità inutilizzate (in alcuni casi piuttosto notevoli) e che sono pertanto in grado di aumentare rapidamente <sup>(29)</sup> la propria presenza nel mercato dell'Unione <sup>(30)</sup> che, come dimostrato nelle precedenti inchieste, è un mercato attraente in termini di prezzi e di dimensioni <sup>(31)</sup>.
- (57) Inoltre, nelle loro comunicazioni, le parti non hanno dimostrato (o quantomeno menzionato) in che modo le risultanze raggiunte dalla Commissione nelle precedenti inchieste <sup>(32)</sup> sarebbero cambiate in modo sostanziale. In particolare per quanto riguarda, tra l'altro, la sovraccapacità globale nel settore siderurgico, che continua a perdurare <sup>(33)</sup>, la sostanziale diminuzione delle importazioni nel mercato statunitense rispetto al periodo precedente l'istituzione della misura di cui alla Sezione 232 degli Stati Uniti <sup>(34)</sup> o la mancanza di mercati sostitutivi per i volumi delle mancate esportazioni <sup>(35)</sup>.
- (58) In ogni caso, il miglioramento dell'accesso al mercato statunitense per alcuni paesi terzi esposto al considerando (54) renderebbe, se possibile, ancora più difficile per il resto dei paesi esportare verso il mercato statunitense, in quanto si trovano in una posizione concorrenziale relativamente peggiore, dovendo pagare un dazio del 25 %. In effetti il ritmo della diminuzione delle importazioni dei paesi che non godono di alcun accesso preferenziale nell'ambito della misura di cui alla Sezione 232 degli Stati Uniti è stato notevolmente superiore alla media <sup>(36)</sup>. Pertanto le modifiche della misura statunitense potrebbero anche accrescere ulteriormente il rischio di diversione degli scambi dai paesi terzi che non beneficiano di alcun tipo di trattamento preferenziale nell'ambito della misura di cui alla Sezione 232, alcuni dei quali, a loro volta, sono i paesi che, con più probabilità, potrebbero determinare un'impennata delle importazioni nel mercato dell'Unione.

### Conclusioni

- (59) Per i motivi esposti nella presente sottosezione, la Commissione ha concluso che le modifiche apportate alla misura di cui alla Sezione 232 degli Stati Uniti non incidono sul funzionamento della salvaguardia dell'UE sull'acciaio e non modificano la base su cui si fonda la sua valutazione riguardante il rischio di diversione degli scambi.

## 4. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (60) Oltre alle questioni affrontate nella sezione 3, la parti interessate hanno formulato altre argomentazioni che sono trattate nella presente sezione.

<sup>(29)</sup> Dai precedenti riesami del funzionamento è emerso che alcuni paesi sono stati in grado di aumentare in modo significativo e rapido la propria presenza nel mercato dell'Unione, ad esempio con un esaurimento rapidissimo dei contingenti, compresi i contingenti supplementari nel quarto trimestre.

<sup>(30)</sup> È importante sottolineare che i maggiori paesi esportatori verso l'Unione hanno costantemente affermato (anche nelle comunicazioni nell'ambito del presente riesame) che i contingenti esistenti limiterebbero fortemente la loro capacità di esportare nell'Unione, confermando così che, in assenza di una misura di salvaguardia, sarebbero in grado di aumentare la loro presenza nel mercato dell'Unione.

<sup>(31)</sup> Cfr. sezione 3.1.2, lettera g), del regolamento di proroga per una valutazione più dettagliata. In termini di volumi, il mercato dell'Unione continua a essere il più grande mercato d'importazione dell'acciaio al mondo. Cfr. il documento dell'OCSE "Steel Market Developments Q2 2022", (DSTI/SC(2022)1), tabella 8.

<sup>(32)</sup> Cfr. ad esempio, le risultanze della Commissione di cui alle sezioni 3.1.2 e 3.1.3 del regolamento di proroga.

<sup>(33)</sup> Cfr. ad esempio, la dichiarazione della presidenza alla 91<sup>a</sup> sessione del comitato per l'acciaio dell'OCSE (29-31 marzo 2022): "L'eccesso di capacità, che era pari a 544 milioni di tonnellate nel 2021, dal 2018 è rimasto a livelli costantemente elevati, evidenziando la necessità di ulteriori riduzioni della capacità nelle giurisdizioni pertinenti". Consultabile all'indirizzo: 91st Session of the OECD Steel Committee - Chair's Statement - OECD;

cfr. anche il documento dell'OCSE "Latest Developments in Steelmaking Capacity", pagg. 4 e 6 (DSTI/SC(2022)3): "L'eccesso di capacità globale di produzione di acciaio continua ad aumentare. Nel 2021 la capacità produttiva globale di acciaio grezzo è aumentata di 6,0 milioni di tonnellate metriche, pari allo 0,2 % di 2 454,3 milioni di tonnellate metriche";

cfr. anche il comunicato congiunto dei ministri del Commercio del G7 del 21 ottobre 2021: "Abbiamo ribadito l'importanza del Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio come uno spazio che può contribuire ad affrontare il problema dell'eccesso di capacità produttiva globale di acciaio in un quadro multilaterale. Continueremo a sostenere e a collaborare con l'OCSE per sviluppare l'eccellente lavoro che è stato svolto fino ad oggi, con un'attenzione costante all'analisi dell'incidenza e dell'entità delle pratiche che distorcono il mercato e dei loro possibili effetti su questioni quali la creazione e il mantenimento di sovraccapacità"; disponibile all'indirizzo: <https://www.g7uk.org/g7-trade-ministers-communique-2/>.

<sup>(34)</sup> Le importazioni negli Stati Uniti nel 2021 sono state complessivamente inferiori del 21 % rispetto all'anno 2017, vale a dire prima della misura di cui alla Sezione 232 degli Stati Uniti.

<sup>(35)</sup> Volumi delle mancate esportazioni, tra l'altro, verso il mercato statunitense e dell'Unione, come pure verso altri mercati di paesi terzi. Per ulteriori dettagli cfr. la sezione 3.1.2. del regolamento di proroga.

<sup>(36)</sup> La diminuzione delle importazioni registrata tra i paesi con importazioni pertinenti verso l'Unione che non beneficiano di alcun trattamento preferenziale nell'ambito della misura di cui alla Sezione 232 degli Stati Uniti, tra cui la Cina, l'India, la Russia, Taiwan, la Turchia, l'Ucraina e il Regno Unito, è stata pari a -48 %, rispetto a una diminuzione complessiva delle importazioni di -21 % (cfr. la nota 34). Fonte: Commissione statunitense per il commercio internazionale - <https://dataweb.usitc.gov>.

#### 4.1. Argomentazioni riguardanti la revoca o la sospensione della misura a causa dell'andamento del prezzo dell'acciaio nell'Unione

- (61) Nel corso dell'inchiesta e dopo la conclusione della fase scritta della procedura, diverse parti interessate hanno contattato spontaneamente la Commissione affermando che la misura di salvaguardia avrebbe dovuto essere sospesa o revocata, a causa di un aumento dei prezzi dell'acciaio nell'Unione. Tali parti hanno dichiarato che la revoca o la sospensione della salvaguardia sarebbe la soluzione per fare abbassare i livelli dei prezzi.
- (62) In primo luogo, una possibile revoca o sospensione della misura non rientra nell'ambito del riesame. Pertanto il tipo di elementi di prova raccolti e l'analisi effettuata nel corso dell'inchiesta non sono stati dello stesso tipo previsto per l'eventuale revoca di una misura di salvaguardia. La revoca della misura di salvaguardia non rientra pertanto nell'ambito del presente riesame.
- (63) Tuttavia, per completezza, la Commissione ha ritenuto opportuno contestualizzare tali argomentazioni e fornire, nel presente regolamento, un'analisi fattuale dei recenti sviluppi del mercato. A tale riguardo la Commissione ha constatato che l'andamento dei prezzi dell'acciaio nell'Unione ha mostrato una tendenza al rialzo nei primi mesi del 2022, con un picco subito dopo l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, e ha registrato segni di costante calo (con una diminuzione del 21 % rispetto al picco raggiunto nel 2022 <sup>(37)</sup>) da fine aprile 2022 <sup>(38)</sup>.
- (64) Tale tendenza dei prezzi si è sviluppata in un contesto di generale ripresa dell'inflazione, che ha interessato anche le materie prime e l'energia per la produzione dell'acciaio. Nelle sue previsioni a breve termine <sup>(39)</sup> per il 2022 e il 2023, la World Steel Association ha osservato che l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina aumenterà ulteriormente la pressione inflazionistica, a causa, da un lato, dei prezzi più elevati dell'energia e delle materie prime per la produzione dell'acciaio e, dall'altro, delle continue perturbazioni della catena di approvvigionamento. Analisi che ha trovato ulteriore conferma nelle più recenti informazioni disponibili sull'andamento del prezzo delle materie prime per la produzione dell'acciaio (compresa l'energia), da parte di fonti quali l'OCSE <sup>(40)</sup>, la Banca mondiale <sup>(41)</sup> e S&P Platts <sup>(42)</sup>, che mostrano un'impennata dei prezzi e una tendenza generale al rialzo, con livelli notevolmente più alti rispetto ai periodi precedenti.
- (65) Anche l'analisi statistica condotta dalla Commissione <sup>(43)</sup> ha confermato che le tendenze dei prezzi dei principali mercati mondiali dell'acciaio avevano mostrato un andamento simile a quello dell'Unione e pertanto l'andamento dei prezzi osservato sul mercato dell'Unione era pienamente in linea con quello prevalente nei principali mercati di tutto il mondo. Alla luce di quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che, in ogni caso, la misura di salvaguardia non poteva essere stata la causa dell'evoluzione dei prezzi nell'Unione.

<sup>(37)</sup> Prendendo come riferimento il prezzo nell'Unione dei prodotti piatti laminati a caldo (confrontando il picco raggiunto a metà marzo con i dati di metà maggio 2022).

<sup>(38)</sup> Fonte: S&P, Platts Global and Steel Business Briefing (SBB) (consultabile previa sottoscrizione di un abbonamento). Per elementi di prova provenienti da fonti pubblicamente disponibili sull'andamento dei prezzi nell'Unione, si veda, anche: MEPS International - <https://mepsinternational.com/gb/en/news/buying-panic-subsides-in-european-steel-market> (20 aprile 2022); EUROMETAL - Lower import offers, poor demand drags down EU HRC prices - EUROMETAL (2 maggio 2022); Metal Bulletin - <https://www.metalbulletin.com/Article/5097739/HRC-prices-across-Europe-continue-to-slide-on-weak-demand.html> (10 maggio 2022) e <https://www.metalbulletin.com/Article/5098015/hot-rolled-coil/European-HRC-buyers-continue-to-be-held-back-by-sufficient-stocks-weak-demand.html> (12 maggio 2022).

<sup>(39)</sup> Cfr. World Steel Association, "Short Range Outlook", aprile 2022, consultabile all'indirizzo: [worldsteel Short Range Outlook aprile 2022 - worldsteel.org](http://worldsteel.org).

<sup>(40)</sup> Cfr. il documento dell'OCSE "Economic and Social Impacts and Policy Implications of the War in Ukraine" del 29 marzo 2022, pagg. 7 e 8, consultabile all'indirizzo: [https://www.oecd.org/industry/ind/Item\\_3.1\\_Economic\\_and\\_financial\\_market\\_Impacts.pdf](https://www.oecd.org/industry/ind/Item_3.1_Economic_and_financial_market_Impacts.pdf);

cfr. anche la dichiarazione della presidenza in occasione della 91ª sessione del comitato per l'acciaio dell'OCSE, consultabile all'indirizzo: <https://www.oecd.org/sti/ind/91-oecd-steel-chair-statement.htm>; "L'aumento dello stress sulle catene di approvvigionamento globali, incluse le carenze di chip a semiconduttore, l'incremento dei costi dell'energia e le prospettive di un aumento dei tassi d'interesse derivanti dall'accelerazione dell'inflazione stavano frenando l'attività industriale e la domanda globale di acciaio. (...) Le conseguenze dirette si stanno facendo sentire: un forte shock negativo sull'offerta di acciaio e di materie prime provenienti da Russia e Ucraina, che colpisce in particolare l'industria dell'acciaio europea, determinando un'impennata dei prezzi dell'acciaio e delle materie prime. L'industria globale dell'acciaio subisce anche le conseguenze indirette, quali i costi dell'energia e di produzione più elevati e il rallentamento della crescita economica globale che deprimerà notevolmente la domanda di acciaio in futuro".

<sup>(41)</sup> Cfr. Prezzi dei prodotti di base della Banca mondiale, maggio 2022, all'indirizzo: [CMO-Pink-Sheet-May-2022.pdf \(worldbank.org\)](https://www.worldbank.org).

<sup>(42)</sup> Si veda l'andamento dei prezzi dei prodotti di acciaio nel "Global Market Outlook" di aprile 2022 di S&P Platts Global, (consultazione con registrazione).


<sup>(43)</sup> Fonte: Global Trade Atlas: analisi riguardante il confronto (tra l'anno 2021 e il 2019) del livello dei prezzi all'esportazione praticati da alcuni dei principali produttori di acciaio a livello mondiale per le categorie soggette alla misura di salvaguardia dell'UE sull'acciaio. L'andamento dei prezzi all'esportazione praticati dai principali paesi produttori di acciaio del mondo del prodotto soggetto alla misura di salvaguardia dell'UE emerso dall'analisi è il seguente: Cina (+43 %), India (+32 %), Giappone (+14 %), Russia (+28 %), Corea del Sud (+27 %), Turchia (+43 %) e Regno Unito (+21 %).

#### 4.2. Presunta carenza di acciaio nell'Unione

- (66) Alcune parti interessate hanno affermato che nel mercato dell'Unione vi era una carenza di acciaio e che la misura di salvaguardia sull'acciaio la stava aggravando, in quanto alcuni contingenti erano esauriti. Pertanto, in un contesto di aumento dei prezzi dell'acciaio, tali parti hanno chiesto la sospensione o la revoca della misura.
- (67) La Commissione ha osservato che l'utilizzo del contingente tariffario nei primi tre trimestri del quarto anno della misura (1° luglio 2021 - 31 marzo 2022) è stato pari al 77 %, vale a dire che più di 5,6 milioni di tonnellate del contingente sono rimaste inutilizzate, come mostrato nella tabella sottostante. Ciò dimostra pertanto che gli utilizzatori dell'Unione hanno avuto, in generale, la possibilità di aumentare ulteriormente le importazioni di acciaio in franchigia doganale in ciascun periodo. Sebbene questo non escluda che possano esservi state tensioni maggiori nell'utilizzo dei contingenti di determinate categorie rispetto ad altre, per la maggior parte delle categorie di prodotti vi sono stati contingenti in franchigia doganale disponibili in ogni trimestre.

Tabella 1

#### evoluzione dell'utilizzo dei contingenti tariffari nei primi tre trimestri del quarto anno <sup>(44)</sup>



- (68) La Commissione ha inoltre osservato che il livello delle importazioni nel 2021 ha quasi raggiunto il picco del 2018 <sup>(45)</sup>. Inoltre le previsioni a breve termine della World Steel Association <sup>(46)</sup> per il 2022 e il 2023 hanno evidenziato l'incertezza delle prospettive economiche. Le prospettive del mercato dell'acciaio per il 2022 sono peggiorate, in particolare a causa della guerra, e la domanda di acciaio dovrebbe crescere dello 0,4 % nel 2022 e del 2,2 % nel 2023.
- (69) In questo contesto, e in considerazione del fatto che dal 1° luglio 2022 il livello dei contingenti sarà aumentato di un ulteriore 4 %, come spiegato nella sezione 3.4, la Commissione ha ritenuto che qualsiasi presunta pressione presente in determinati segmenti di mercato dovrebbe in ogni caso diminuire, pur preservando l'efficacia della misura.

#### 4.3. Argomentazioni riguardanti la sospensione della misura a causa delle ripercussioni su alcuni utilizzatori del divieto d'importazione dalla Russia e dalla Bielorussia

- (70) Alcune parti interessate hanno affermato che il divieto d'importazione nei confronti della Russia e della Bielorussia influiva in misura significativa sulla loro possibilità di importare, sostenendo che, per tale motivo, la Commissione dovrebbe revocare la misura.
- (71) A tale riguardo la Commissione ha osservato che l'instabilità determinata dall'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina e dalle conseguenti sanzioni sull'acciaio imposte dall'UE sono fattori inevitabili presenti nel mercato, ai quali tutti i portatori di interessi devono progressivamente adeguarsi.

<sup>(44)</sup> Fonte: [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds2/taric/quota\\_consultation.jsp](https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp).

<sup>(45)</sup> Il volume delle importazioni nel 2021 è stato soltanto dell'1,5 % inferiore rispetto a quello del 2018.

<sup>(46)</sup> Cfr. World Steel Association, "Short Range Outlook", consultabile all'indirizzo: worldsteel Short Range Outlook del 14 aprile 2022 - worldsteel.org.

- (72) La Commissione ha tuttavia adottato provvedimenti immediati nell'ambito della misura di salvaguardia per ridurre al minimo il danno collaterale del divieto d'importazione, ridistribuendo i contingenti in vigore da aprile 2022. Questo adeguamento della misura attenuerà gran parte dei disagi causati ad alcuni utilizzatori dal divieto d'importazione dalla Russia e dalla Bielorussia, dando loro la possibilità di accedere ai volumi in franchigia doganale provenienti da altri paesi di origine. Tuttavia gli utilizzatori dell'Unione avranno inevitabilmente bisogno di un certo periodo di tempo per adeguarsi a questa situazione e rivolgersi a fornitori di altre origini<sup>(47)</sup>. In particolare la Commissione ha riconosciuto che in certi casi alcuni utilizzatori fortemente dipendenti dalle importazioni di acciaio russo e/o bielorusso sarebbero costretti a un cambio praticamente completo dei fornitori. Tuttavia la presenza di tali sanzioni nel settore dell'acciaio non può di per sé mettere in discussione la validità o la necessità della misura di salvaguardia.

#### 4.4. Richieste di ridistribuire i contingenti dell'Ucraina

- (73) Alcune parti interessate hanno chiesto alla Commissione di ridistribuire i contingenti specifici per paese assegnati all'Ucraina, in quanto, a causa dell'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, questa non sarebbe in grado di esportare nell'Unione volumi significativi. Alcune delle parti interessate hanno suggerito alla Commissione di seguire lo stesso metodo usato nella redistribuzione dei contingenti della Russia e della Bielorussia.
- (74) L'analisi della Commissione riguardante l'utilizzo del contingente dell'Ucraina prima della sospensione del regolamento di salvaguardia illustrata al considerando 9 ha evidenziato che l'Ucraina aveva continuato ad utilizzare i contingenti nella maggior parte delle categorie dei prodotti per cui disponeva di un contingente specifico per paese. Per le categorie in cui non risultavano esportazioni, la Commissione ha costituito un unico contingente globale per tutte le altre origini soggette alla misura in ciascuna di tali categorie di prodotti, come spiegato nella sezione 3.1.1. La Commissione ha ricordato che i contingenti che, in assenza di una sospensione, appartenerebbero all'Ucraina non saranno disponibili finché la sospensione della misura nei confronti di tale paese rimarrà in vigore.

#### 4.5. Richieste riguardanti una differenziazione del trattamento per determinate categorie di prodotti

- (75) Diverse parti interessate hanno presentato richieste riguardanti specifiche categorie di prodotti (tali categorie variavano in relazione alla parte che ha presentato la richiesta). Tali richieste comprendevano l'esclusione di una determinata categoria di prodotti dalla misura, un trattamento differenziato di una data origine all'interno di una determinata categoria di prodotti e l'applicazione di un diverso livello di liberalizzazione a seconda della categoria di prodotti.
- (76) Come spiegato dalla Commissione nei precedenti regolamenti, l'ambito di applicazione della misura riguarda un unico prodotto, segnatamente determinati prodotti di acciaio. Pertanto la Commissione non può trattare le categorie di prodotti che includono il prodotto in esame come se fossero singoli prodotti in esame a sé stanti. La Commissione, nell'ambito della gestione e dell'amministrazione dei contingenti, e quando ciò era nell'interesse dell'Unione, ha adeguato la misura, al fine di garantire che gli obiettivi della salvaguardia potessero essere conseguiti. Tuttavia la Commissione non può modificare la struttura di base della misura, ad esempio la definizione del prodotto, per accontentare richieste di parti interessate che determinerebbero un trattamento discriminatorio nei confronti di altre categorie di prodotti o di altre parti interessate e, soprattutto, che sarebbero in contrasto con la concezione della misura e con la definizione del prodotto stabiliti nel regolamento definitivo.

#### 4.6. Richieste di revocare la salvaguardia per le categorie soggette a misure antidumping e/o compensative

- (77) Alcune parti interessate hanno chiesto alla Commissione di revocare la misura di salvaguardia per le categorie di prodotti soggette a dazi antidumping e/o compensativi in quanto questi, a loro avviso, garantirebbero una protezione sufficiente all'industria dell'Unione.
- (78) La Commissione ha ricordato che la ratio e l'obiettivo dello strumento di salvaguardia sono diversi da quelli degli altri strumenti di difesa commerciale, in quanto non affrontano gli stessi problemi. Mentre le misure di salvaguardia affrontano aumenti delle importazioni che sono il risultato di sviluppi imprevisti, le misure antidumping e compensative riguardano pratiche commerciali sleali. Si consideri una situazione in cui un paese in un dato momento è responsabile di pratiche di dumping in una determinata categoria di prodotti e che in seguito, a causa di sviluppi imprevisti, assiste comunque a un'impennata delle importazioni da una combinazione di origini. Inoltre l'ambito di applicazione di entrambi gli strumenti in termini di origini contemplate è di solito sostanzialmente

<sup>(47)</sup> A tale riguardo, l'articolo 3 *octies* del regolamento (UE) 2022/428 ha consentito le importazioni dalla Russia e dalla Bielorussia, nell'ambito del contingente residuo, purché i contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o i contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti siano eseguiti entro il 17 giugno 2022.

diverso, come pure sono diversi i tipi di inchieste condotte, incluse le norme procedurali. L'applicazione contemporanea di entrambi gli strumenti a una determinata categoria di prodotti è quindi pienamente compatibile a norma tanto del diritto dell'OMC quanto dell'UE <sup>(48)</sup>.

#### **4.7. Richiesta di aumentare il contingente tariffario del Regno Unito per includere gli scambi tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

- (79) Alcune parti interessate hanno sostenuto che i contingenti assegnati al Regno Unito dovrebbero essere aumentati per tenere conto degli scambi commerciali storici tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (80) A tale riguardo la Commissione ha ricordato che il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("il protocollo") <sup>(49)</sup> è l'atto giuridico pertinente che disciplina lo status dell'Irlanda del Nord rispetto alle norme commerciali e doganali dell'UE. Pertanto, in linea con le disposizioni del protocollo, le vendite di acciaio verso l'Irlanda del Nord (provenienti dalla Gran Bretagna o da qualsiasi altro paese terzo) non sono state conteggiate tra le importazioni storiche nell'Unione e pertanto non sono state incluse nel calcolo del contingente <sup>(50)</sup>. Questo approccio ha garantito che la normativa di attuazione dell'UE in materia di salvaguardia restasse pienamente coerente con il protocollo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

#### **4.8. Argomentazioni riguardanti presunte pratiche di elusione**

- (81) Alcune parti hanno segnalato possibili casi di elusione della misura. In particolare, alcune parti hanno segnalato la presunta elusione dalla Russia nelle categorie 12 e 13 e, in generale, nella categoria 28.
- (82) A tale riguardo la Commissione ha osservato che la Russia attualmente è soggetta a un divieto di importazione. Pertanto qualsiasi tentativo di eludere le attuali misure è monitorato dall'UE e dalle autorità doganali nazionali.
- (83) La Commissione osserva infine che il presente riesame che modifica la misura di salvaguardia attualmente in vigore rispetta anche gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali firmati con alcuni paesi terzi.
- (84) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478, e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (UE) 2019/159 è così modificato:

- 1) il paragrafo 5 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"5. Se il contingente tariffario pertinente di cui al paragrafo 2 viene esaurito per un paese specifico, le importazioni da tale paese per alcune categorie di prodotti possono essere effettuate nel contesto della parte residua del contingente tariffario per la medesima categoria di prodotti. Questa disposizione si applica soltanto durante l'ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione del contingente tariffario definitivo. Per le categorie di prodotti 5, 9 e 21 non sarà consentito alcun ulteriore accesso alla parte residua del contingente tariffario. Per le categorie di prodotti 12, 13, 14, 16, 20 e 27 sarà consentito solo l'accesso a un volume specifico nell'ambito del volume del contingente tariffario

<sup>(48)</sup> A tale riguardo la Commissione ha ricordato che il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11) affronta adeguatamente l'aspetto dell'interazione tra misure di salvaguardia e le misure antidumping e compensative. Si veda anche la sentenza del 20 ottobre 2021, *Novolipetsk Steel PAO/Commissione europea*, T-790/19, ECLI:EU:T:2021:706.

<sup>(49)</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") (GU L 63 del 31.1.2020, pag. 7).

<sup>(50)</sup> Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2020/2037 della Commissione, del 10 dicembre 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 416 dell'11.12.2020, pag. 32).

inizialmente disponibile nell'ultimo trimestre. Nelle categorie di prodotti 1 e 4B nessun paese esportatore può utilizzare, da solo, più del 30 % del volume del contingente tariffario residuo inizialmente disponibile nell'ultimo trimestre di ogni anno di applicazione delle misure. Per le categorie di prodotti 2, 3A, 3B, 4A, 6, 10, 15, 18, 19, 22, 24, 25B, 26 e 28 l'accesso sarà consentito sul volume complessivo del contingente tariffario inizialmente disponibile nell'ultimo trimestre nelle rispettive categorie di prodotti.”;

- 2) Il punto III.2 dell'allegato III, è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento; e
- 3) l'allegato IV è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

«ALLEGATO III.2 – Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive

Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive																													
Paese/Gruppo di prodotti	1	2	3A	3B	4A	4B	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25A	25B	26	27	28
Brasile					X			X																X					
Cina		X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X		X	X	X	X
Egitto	X				X																			X					
India	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X			X	X					X		X	X			X		
Indonesia					X				X	X	X													X					
Kazakhstan					X															X				X					
Moldova					X								X	X			X							X					
Macedonia del Nord					X				X				X								X	X		X					
Sud Africa					X				X	X	X													X					
Tunisia					X																			X					
Turchia	X	X			X	X	X	X		X	X		X	X			X	X		X	X	X		X		X	X	X	X
Ucraina	X	X			X	X			X					X	X		X	X			X	X	X	X			X	X	X»
Emirati arabi uniti					X												X	X	X		X			X					
Vietnam	X		X	X	X	X	X				X													X					
Tutti gli altri paesi in via di sviluppo					X																			X					

## IV.1 – Volumi dei contingenti tariffari

Numero di prodotto	Categoria di prodotti	Codici NC	Assegnazione per paese (ove applicabile)	Anno 5				Anno 6				Aliquota del dazio supplementare	Numeri d'ordine
				Dal- l'1.7.2022 al 30.9.2022	Dal- l'1.10.2022 al 31.12.2022	Dal- l'1.1.2023 al 31.3.2023	Dal- l'1.4.2023 al 30.6.2023	Dal- l'1.7.2023 al 30.9.2023	Dal- l'1.10.2023 al 31.12.2023	Dal- l'1.1.2024 al 31.3.2024	Dal- l'1.4.2024 al 30.6.2024		
				Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)				Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)					
1	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7212 60 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 15, 7225 40 90, 7226 19 10, 7226 91 20, 7226 91 91, 7226 91 99	Federazione russa	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	25 %	09.8966
		Turchia	452 373,88	452 373,88	442 539,66	447 456,77	469 183,40	469 183,40	464 083,58	464 083,58	25 %	09.8967	
		India	287 227,31	287 227,31	280 983,24	284 105,28	297 900,24	297 900,24	294 662,20	294 662,20	25 %	09.8968	
		Corea (Repubblica di)	179 365,46	179 365,46	175 466,21	177 415,83	186 030,40	186 030,40	184 008,33	184 008,33	25 %	09.8969	
		Regno Unito	150 045,49	150 045,49	146 783,63	148 414,56	155 620,95	155 620,95	153 929,42	153 929,42	25 %	09.8976	
		Serbia	159 231,56	159 231,56	155 770,01	157 500,79	165 148,37	165 148,37	163 353,27	163 353,27	25 %	09.8970	
		Altri paesi	900 290,25	900 290,25	880 718,72	890 504,48	933 743,65	933 743,65	923 594,27	923 594,27	25 %	( <sup>1</sup> )	
		India	156 974,80	156 974,80	153 562,31	155 268,55	162 807,74	162 807,74	161 038,10	161 038,10	25 %	09.8801	
		Corea (Repubblica di)	91 042,24	91 042,24	89 063,06	90 052,65	94 425,23	94 425,23	93 398,87	93 398,87	25 %	09.8802	
		Regno Unito	84 142,99	84 142,99	82 313,80	83 228,39	87 269,62	87 269,62	86 321,03	86 321,03	25 %	09.8977	
Ucraina	69 898,31	69 898,31	68 378,78	69 138,54	72 495,62	72 495,62	71 707,62	71 707,62	25 %	09.8803			

		7209 90 20, 7209 90 80, 7211 23 20, 7211 23 30, 7211 23 80, 7211 29 00, 7211 90 20, 7211 90 80, 7225 50 20, 7225 50 80, 7226 20 00, 7226 92 00	Serbia	39 631,71	39 631,71	38 770,15	39 200,93	41 104,37	41 104,37	40 657,58	40 657,58	25 %	09.8805		
			Altri paesi	321 824,43	321 824,43	314 828,25	318 326,34	333 782,94	333 782,94	330 154,85	330 154,85	25 %	( <sup>2</sup> )		
3.A	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)	7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10	Federazione russa	Non pertinente	25 %	09.8808									
			Regno Unito	532,59	532,59	521,01	526,80	552,38	552,38	546,38	546,38	25 %	09.8978		
			Iran (Repubblica islamica dell')	159,72	159,72	156,25	157,98	165,65	165,65	163,85	163,85	25 %	09.8809		
			Corea (Repubblica di)	244,60	244,60	239,29	241,94	253,69	253,69	250,93	250,93	25 %	09.8806		
			Altri paesi	817,65	817,65	799,87	808,76	848,03	848,03	838,81	838,81	25 %	( <sup>3</sup> )		
3.B	Lamiere magnetiche a grani orientati GOES)	7225 19 90, 7226 19 80	Federazione russa	Non pertinente	25 %	09.8811									
			Corea (Repubblica di)	33 860,21	33 860,21	33 124,12	33 492,16	35 118,40	35 118,40	34 736,68	34 736,68	25 %	09.8812		
			Cina	29 777,29	29 777,29	29 129,96	29 453,62	30 883,77	30 883,77	30 548,08	30 548,08	25 %	09.8813		
			Taiwan	23 288,87	23 288,87	22 782,59	23 035,73	24 154,25	24 154,25	23 891,70	23 891,70	25 %	09.8814		
			Altri paesi	8 303,99	8 303,99	8 123,47	8 213,73	8 612,56	8 612,56	8 518,94	8 518,94	25 %	( <sup>4</sup> )		
4.A	Fogli rivestiti di metallo	Codici TARIC: 7210 41 00 20, 7210 41 00 30, 7210 49 00 20, 7210 49 00 30, 7210 61 00 20, 7210 61 00 30, 7210 69 00 20, 7210 69 00 30, 7212 30 00 20, 7212 30 00 30, 7212 50 20,	Corea (Repubblica di)	36 115,37	36 115,37	35 330,25	35 722,81	37 457,36	37 457,36	37 050,22	37 050,22	25 %	09.8816		
			India	51 623,89	51 623,89	50 501,64	51 062,77	53 542,16	53 542,16	52 960,18	52 960,18	25 %	09.8817		
			Regno Unito	34 028,35	34 028,35	33 288,60	33 658,47	35 292,79	35 292,79	34 909,17	34 909,17	25 %	09.8979		
			Altri paesi	454 338,51	454 338,51	444 461,58	449 400,05	471 221,03	471 221,03	466 099,06	466 099,06	25 %	( <sup>5</sup> )		

	7212 50 61 20, 7212 50 61 30, 7212 50 69 20, 7212 50 69 30, 7225 92 00 20, 7225 92 00 30, 7225 99 00 11, 7225 99 00 22, 7225 99 00 23, 7225 99 00 41, 7225 99 00 45, 7225 99 00 91, 7225 99 00 92, 7225 99 00 93, 7226 99 30 10, 7226 99 30 30, 7226 99 70 11, 7226 99 70 13, 7226 99 70 91, 7226 99 70 93, 7226 99 70 94											
4.B	Codici NC:	Cina	123 409,30	123 409,30	120 726,49	122 067,90	127 995,00	127 995,00	126 603,75	126 603,75	25 %	09.8821
	7210 20 00, 7210 30 00,	Corea (Repubblica di)	160 163,83	160 163,83	156 682,01	158 422,92	166 115,27	166 115,27	164 309,67	164 309,67	25 %	09.8822
	7210 90 80, 7212 20 00, 7212 50 30,	India	73 708,96	73 708,96	72 106,59	72 907,78	76 447,88	76 447,88	75 616,92	75 616,92	25 %	09.8823
	7212 50 40, 7212 50 90, 7225 91 00, 7226 99 10	Regno Unito	34 028,35	34 028,35	33 288,60	33 658,47	35 292,79	35 292,79	34 909,17	34 909,17	25 %	09.8980
	Codici TARIC: 7210 41 00 80, 7210 49 00 80, 7210 61 00 80, 7210 69 00 80, 7212 30 00 80, 7212 50 61 80, 7212 50 69 80, 7225 92 00 80, 7225 99 00 25, 7225 99 00 95, 7226 99 30 90, 7226 99 70 19, 7226 99 70 96	Altri paesi	100 848,08	100 848,08	98 655,73	99 751,91	104 595,44	104 595,44	103 458,53	103 458,53	25 %	( <sup>9</sup> )

5	Fogli a rivestimento organico	7210 70 80, 7212 40 80	India	75 642,86	75 642,86	73 998,45	74 820,66	78 453,64	78 453,64	77 600,88	77 600,88	25 %	09.8826
			Corea (Repubblica di)	68 363,40	68 363,40	66 877,24	67 620,32	70 903,68	70 903,68	70 132,99	70 132,99	25 %	09.8827
			Regno Unito	33 563,94	33 563,94	32 834,29	33 199,12	34 811,13	34 811,13	34 432,75	34 432,75	25 %	09.8981
			Taiwan	21 910,16	21 910,16	21 433,85	21 672,00	22 724,31	22 724,31	22 477,30	22 477,30	25 %	09.8828
			Turchia	15 126,78	15 126,78	14 797,94	14 962,36	15 688,87	15 688,87	15 518,34	15 518,34	25 %	09.8829
			Altri paesi	41 252,54	41 252,54	40 355,75	40 804,14	42 785,42	42 785,42	42 320,36	42 320,36	25 %	(7)
6	Prodotti stagnati	7209 18 99, 7210 11 00, 7210 12 20, 7210 12 80, 7210 50 00, 7210 70 10, 7210 90 40, 7212 10 10, 7212 10 90, 7212 40 20	Cina	106 758,00	106 758,00	104 437,17	105 597,58	110 724,96	110 724,96	109 521,43	109 521,43	25 %	09.8831
			Regno Unito	38 940,37	38 940,37	38 093,84	38 517,11	40 387,34	40 387,34	39 948,34	39 948,34	25 %	09.8982
			Serbia	21 429,38	21 429,38	20 963,53	21 196,46	22 225,67	22 225,67	21 984,08	21 984,08	25 %	09.8832
			Corea (Repubblica di)	15 501,05	15 501,05	15 164,07	15 332,56	16 077,04	16 077,04	15 902,29	15 902,29	25 %	09.8833
			Taiwan	12 887,99	12 887,99	12 607,82	12 747,90	13 366,89	13 366,89	13 221,60	13 221,60	25 %	09.8834
			Altri paesi	35 715,05	35 715,05	34 938,63	35 326,84	37 042,16	37 042,16	36 639,53	36 639,53	25 %	(8)
7	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati	7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60, 7225 99 00	Ucraina	270 017,57	270 017,57	264 147,62	267 082,59	280 051,01	280 051,01	277 006,97	277 006,97	25 %	09.8836
			Altri paesi	554 571,27	554 571,27	542 515,37	548 543,32	575 178,29	575 178,29	568 926,35	568 926,35	25 %	(9)
8	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili	7219 11 00, 7219 12 10, 7219 12 90, 7219 13 10, 7219 13 90, 7219 14 10, 7219 14 90, 7219 22 10, 7219 22 90, 7219 23 00, 7219 24 00, 7220 11 00, 7220 12 00	Altri paesi	105 581,29	105 581,29	103 286,04	104 433,67	109 504,53	109 504,53	108 314,26	108 314,26	25 %	(10)

9	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili	7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80	Corea (Repubblica di)	47 773,95	47 773,95	46 735,39	47 254,67	49 549,16	49 549,16	49 010,58	49 010,58	25 %	09.8846
		Taiwan	44 302,39	44 302,39	43 339,29	43 820,84	45 948,59	45 948,59	45 449,15	45 449,15	25 %	09.8847	
		India	29 610,23	29 610,23	28 966,53	29 288,38	30 710,50	30 710,50	30 376,69	30 376,69	25 %	09.8848	
		Sud Africa	25 765,68	25 765,68	25 205,56	25 485,62	26 723,10	26 723,10	26 432,63	26 432,63	25 %	09.8853	
		Stati Uniti	24 090,93	24 090,93	23 567,21	23 829,07	24 986,11	24 986,11	24 714,52	24 714,52	25 %	09.8849	
		Turchia	20 046,66	20 046,66	19 610,86	19 828,76	20 791,56	20 791,56	20 565,57	20 565,57	25 %	09.8850	
		Malaysia	12 700,45	12 700,45	12 424,35	12 562,40	13 172,38	13 172,38	13 029,20	13 029,20	25 %	09.8851	
		Altri paesi	50 944,84	50 944,84	49 837,34	50 391,09	52 837,87	52 837,87	52 263,55	52 263,55	25 %	( <sup>11</sup> )	
		10	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili	7219 21 10, 7219 21 90	Cina	4 731,30	4 731,30	4 628,44	4 679,87	4 907,10	4 907,10	4 853,77	4 853,77
India	2 007,05			2 007,05	1 963,42	1 985,24	2 081,63	2 081,63	2 059,01	2 059,01	25 %	09.8857	
Sud Africa	1 374,32			1 374,32	1 344,44	1 359,38	1 425,39	1 425,39	1 409,89	1 409,89	25 %	09.8859	
Regno Unito	827,96			827,96	809,96	818,96	858,73	858,73	849,39	849,39	25 %	09.8984	
Taiwan	764,41			764,41	747,79	756,10	792,81	792,81	784,19	784,19	25 %	09.8858	
Altri paesi	1 002,95			1 002,95	981,14	992,04	1 040,21	1 040,21	1 028,91	1 028,91	25 %	( <sup>12</sup> )	
12	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati	7214 30 00, 7214 91 10, 7214 91 90, 7214 99 31, 7214 99 39, 7214 99 50, 7214 99 71, 7214 99 79, 7214 99 95, 7215 90 00, 7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 40 10, 7216 40 90, 7216 50 10, 7216 50 91, 7216 50 99, 7216 99 00, 7228 10 20,	Cina	135 003,41	135 003,41	132 068,55	133 535,98	140 019,93	140 019,93	138 497,97	138 497,97	25 %	09.8861
		Regno Unito	112 785,82	112 785,82	110 333,95	111 559,89	116 976,77	116 976,77	115 705,28	115 705,28	25 %	09.8985	
		Turchia	101 999,52	101 999,52	99 782,14	100 890,83	105 789,67	105 789,67	104 639,78	104 639,78	25 %	09.8862	
		Federazione russa	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	25 %	09.8863	
		Svizzera	65 555,05	65 555,05	64 129,94	64 842,50	67 990,98	67 990,98	67 251,94	67 251,94	25 %	09.8864	
		Bielorussia	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	25 %	09.8865	
		Altri paesi	58 414,15	58 414,15	57 144,27	57 779,21	60 584,73	60 584,73	59 926,20	59 926,20	25 %	( <sup>13</sup> )	

		7228 20 10, 7228 20 91, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 20, 7228 60 80, 7228 70 10, 7228 70 90, 7228 80 00												
13	Barre di rinforzo	7214 20 00, 7214 99 10	Turchia	90 856,92	90 856,92	88 881,77	89 869,35	94 233,03	94 233,03	93 208,76	93 208,76	25 %	09.8866	
			Federazione russa	Non pertinente	25 %	09.8867								
			Ucraina	42 298,50	42 298,50	41 378,96	41 838,73	43 870,24	43 870,24	43 393,39	43 393,39	25 %	09.8868	
			Bosnia-Erzegovina	32 685,87	32 685,87	31 975,31	32 330,59	33 900,43	33 900,43	33 531,95	33 531,95	25 %	09.8869	
			Moldova (Repubblica di)	27 318,01	27 318,01	26 724,14	27 021,07	28 333,10	28 333,10	28 025,13	28 025,13	25 %	09.8870	
			Altri paesi	132 668,90	132 668,90	129 784,79	131 226,85	137 598,67	137 598,67	136 103,03	136 103,03	25 %	(14)	
14	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili	7222 11 11, 7222 11 19, 7222 11 81, 7222 11 89, 7222 19 10, 7222 19 90, 7222 20 11, 7222 20 19, 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81, 7222 20 89, 7222 30 51, 7222 30 91, 7222 30 97, 7222 40 10, 7222 40 50, 7222 40 90	India	30 542,92	30 542,92	29 878,94	30 210,93	31 677,84	31 677,84	31 333,52	31 333,52	25 %	09.8871	
			Regno Unito	4 463,47	4 463,47	4 366,44	4 414,96	4 629,33	4 629,33	4 579,01	4 579,01	25 %	09.8986	
			Svizzera	4 393,46	4 393,46	4 297,95	4 345,71	4 556,72	4 556,72	4 507,19	4 507,19	25 %	09.8872	
			Ucraina	3 393,31	3 393,31	3 319,54	3 356,42	3 519,40	3 519,40	3 481,14	3 481,14	25 %	09.8873	
			Altri paesi	4 956,51	4 956,51	4 848,76	4 902,63	5 140,68	5 140,68	5 084,81	5 084,81	25 %	(15)	

15	Vergelle di acciai inossidabili	7221 00 10, 7221 00 90	India	7 103,74	7 103,74	6 949,31	7 026,53	7 367,70	7 367,70	7 287,62	7 287,62	25 %	09.8876
			Taiwan	4 580,21	4 580,21	4 480,64	4 530,43	4 750,40	4 750,40	4 698,77	4 698,77	25 %	09.8877
			Regno Unito	3 679,69	3 679,69	3 599,69	3 639,69	3 816,42	3 816,42	3 774,93	3 774,93	25 %	09.8987
			Corea (Repubblica di)	2 286,74	2 286,74	2 237,03	2 261,88	2 371,71	2 371,71	2 345,93	2 345,93	25 %	09.8878
			Cina	1 548,74	1 548,74	1 515,07	1 531,90	1 606,28	1 606,28	1 588,83	1 588,83	25 %	09.8879
			Giappone	1 536,99	1 536,99	1 503,57	1 520,28	1 594,10	1 594,10	1 576,77	1 576,77	25 %	09.8880
			Altri paesi	773,87	773,87	757,04	765,46	802,62	802,62	793,90	793,90	25 %	(16)
16	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati	7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50, 7227 90 95	Regno Unito	176 384,36	176 384,36	172 549,92	174 467,14	182 938,53	182 938,53	180 950,07	180 950,07	25 %	09.8988
			Ucraina	118 599,40	118 599,40	116 021,16	117 310,28	123 006,38	123 006,38	121 669,35	121 669,35	25 %	09.8881
			Svizzera	130 373,45	130 373,45	127 539,25	128 956,35	135 217,93	135 217,93	133 748,17	133 748,17	25 %	09.8882
			Federazione russa	Non pertinente	25 %	09.8883							
			Turchia	113 300,38	113 300,38	110 837,33	112 068,85	117 510,45	117 510,45	116 233,16	116 233,16	25 %	09.8884
			Bielorussia	Non pertinente	25 %	09.8885							
			Moldova (Repubblica di)	66 581,74	66 581,74	65 134,31	65 858,02	69 055,81	69 055,81	68 305,20	68 305,20	25 %	09.8886
			Altri paesi	116 864,97	116 864,97	114 324,43	115 594,70	121 207,50	121 207,50	119 890,02	119 890,02	25 %	(17)
17	Profilati di ferro o di acciai non legati	7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10, 7216 33 90	Ucraina	30 113,25	30 113,25	29 458,61	29 785,93	31 232,21	31 232,21	30 892,73	30 892,73	25 %	09.8891
			Altri paesi	64 947,85	64 947,85	63 535,94	64 241,90	67 361,21	67 361,21	66 629,03	66 629,03	25 %	(18)
18	Palancole	7301 10 00	Cina	6 736,44	6 736,44	6 590,00	6 663,22	6 986,76	6 986,76	6 910,82	6 910,82	25 %	09.8901
			Emirati arabi uniti	3 333,90	3 333,90	3 261,43	3 297,67	3 457,79	3 457,79	3 420,20	3 420,20	25 %	09.8902
			Regno Unito	864,55	864,55	845,76	855,16	896,68	896,68	886,93	886,93	25 %	09.8990
			Altri paesi	274,44	274,44	268,47	271,45	284,63	284,63	281,54	281,54	25 %	(19)

19	Materiale ferroviario	7302 10 22, 7302 10 28, 7302 10 40, 7302 10 50, 7302 40 00	Regno Unito	4 916,90	4 916,90	4 810,01	4 863,46	5 099,61	5 099,61	5 044,18	5 044,18	25 %	09.8991	
			Federazione russa	Non pertinente	25 %	09.8906								
			Turchia	1 498,14	1 498,14	1 465,57	1 481,86	1 553,81	1 553,81	1 536,92	1 536,92	25 %	09.8908	
			Cina	1 449,19	1 449,19	1 417,68	1 433,44	1 503,04	1 503,04	1 486,70	1 486,70	25 %	09.8907	
			Altri paesi	759,42	759,42	742,91	751,17	787,64	787,64	779,08	779,08	25 %	(20)	
20	Tubi gas	7306 30 41, 7306 30 49, 7306 30 72, 7306 30 77	Turchia	47 578,14	47 578,14	46 543,83	47 060,99	49 346,07	49 346,07	48 809,70	48 809,70	25 %	09.8911	
			India	18 309,56	18 309,56	17 911,53	18 110,55	18 989,92	18 989,92	18 783,51	18 783,51	25 %	09.8912	
			Macedonia del Nord	6 762,54	6 762,54	6 615,53	6 689,04	7 013,83	7 013,83	6 937,59	6 937,59	25 %	09.8913	
			Regno Unito	6 432,95	6 432,95	6 293,10	6 363,03	6 671,99	6 671,99	6 599,47	6 599,47	25 %	09.8992	
			Altri paesi	10 690,62	10 690,62	10 458,21	10 574,41	11 087,86	11 087,86	10 967,34	10 967,34	25 %	(21)	
21	Profilati cavi	7306 61 10, 7306 61 92, 7306 61 99	Turchia	94 689,32	94 689,32	92 630,86	93 660,09	98 207,83	98 207,83	97 140,35	97 140,35	25 %	09.8916	
			Regno Unito	50 502,05	50 502,05	49 404,18	49 953,11	52 378,63	52 378,63	51 809,29	51 809,29	25 %	09.8993	
			Federazione russa	Non pertinente	25 %	09.8917								
			Macedonia del Nord	27 955,71	27 955,71	27 347,98	27 651,85	28 994,51	28 994,51	28 679,35	28 679,35	25 %	09.8918	
			Ucraina	20 676,33	20 676,33	20 226,85	20 451,59	21 444,63	21 444,63	21 211,54	21 211,54	25 %	09.8919	
			Svizzera	15 453,34	15 453,34	15 117,40	15 285,37	16 027,57	16 027,57	15 853,35	15 853,35	25 %	09.8920	
			Bielorussia	Non pertinente	25 %	09.8921								
			Altri paesi	19 871,64	19 871,64	19 439,65	19 655,65	20 610,04	20 610,04	20 386,02	20 386,02	25 %	(22)	

22	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura	7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, 7304 41 00, 7304 49 83, 7304 49 85, 7304 49 89	India	5 659,79	5 659,79	5 536,75	5 598,27	5 870,10	5 870,10	5 806,30	5 806,30	25 %	09.8926	
			Ucraina	3 543,95	3 543,95	3 466,91	3 505,43	3 675,64	3 675,64	3 635,69	3 635,69	25 %	09.8927	
			Regno Unito	1 798,90	1 798,90	1 759,80	1 779,35	1 865,75	1 865,75	1 845,47	1 845,47	25 %	09.8994	
			Corea (Repubblica di)	1 114,07	1 114,07	1 089,85	1 101,96	1 155,47	1 155,47	1 142,91	1 142,91	25 %	09.8928	
			Giappone	1 036,03	1 036,03	1 013,51	1 024,77	1 074,53	1 074,53	1 062,85	1 062,85	25 %	09.8929	
			Cina	888,89	888,89	869,57	879,23	921,92	921,92	911,90	911,90	25 %	09.8931	
			Altri paesi	2 586,28	2 586,28	2 530,05	2 558,16	2 682,38	2 682,38	2 653,22	2 653,22	25 %	( <sup>23</sup> )	
24	Altri tubi senza saldatura	7304 19 10, 7304 19 30, 7304 19 90, 7304 23 00, 7304 29 10, 7304 29 30, 7304 29 90, 7304 31 20, 7304 31 80, 7304 39 50, 7304 39 82, 7304 39 83, 7304 39 88, 7304 51 81, 7304 51 89, 7304 59 82, 7304 59 83, 7304 59 89, 7304 90 00	Cina	36 946,09	36 946,09	36 142,92	36 544,50	38 318,95	38 318,95	37 902,44	37 902,44	25 %	09.8936	
			Ucraina	30 880,76	30 880,76	30 209,44	30 545,10	32 028,25	32 028,25	31 680,11	31 680,11	25 %	09.8937	
			Bielorussia	Non pertinente	25 %	09.8938								
			Regno Unito	11 268,07	11 268,07	11 023,11	11 145,59	11 686,77	11 686,77	11 559,74	11 559,74	25 %	09.8995	
			Stati Uniti	8 110,65	8 110,65	7 934,33	8 022,49	8 412,03	8 412,03	8 320,60	8 320,60	25 %	09.8940	
			Altri paesi	43 742,37	43 742,37	42 791,45	43 266,91	45 367,77	45 367,77	44 874,64	44 874,64	25 %	( <sup>24</sup> )	
			Altri paesi											
25.A	Grandi tubi saldati	7305 11 00, 7305 12 00	Altri paesi	115 747,59	115 747,59	113 231,34	114 489,47	120 048,60	120 048,60	118 743,72	118 743,72	25 %	( <sup>25</sup> )	
25.B	Grandi tubi saldati	7305 19 00, 7305 20 00, 7305 31 00, 7305 39 00, 7305 90 00	Turchia	14 371,47	14 371,47	14 059,05	14 215,26	14 905,49	14 905,49	14 743,48	14 743,48	25 %	09.8971	
			Cina	8 134,62	8 134,62	7 957,78	8 046,20	8 436,89	8 436,89	8 345,18	8 345,18	25 %	09.8972	
			Federazione russa	Non pertinente	25 %	09.8973								
			Regno Unito	5 903,81	5 903,81	5 775,46	5 839,64	6 123,18	6 123,18	6 056,63	6 056,63	25 %	09.8996	
			Corea (Repubblica di)	2 781,17	2 781,17	2 720,71	2 750,94	2 884,52	2 884,52	2 853,16	2 853,16	25 %	09.8974	
			Altri paesi	6 251,05	6 251,05	6 115,16	6 183,11	6 483,33	6 483,33	6 412,86	6 412,86	25 %	( <sup>26</sup> )	

26	Altri tubi saldati	7306 11 00, 7306 19 00, 7306 21 00, 7306 29 00, 7306 30 12, 7306 30 18, 7306 30 80, 7306 40 20, 7306 40 80, 7306 50 21, 7306 50 29, 7306 50 80, 7306 69 10, 7306 69 90, 7306 90 00	Svizzera	46 275,35	46 275,35	45 269,36	45 772,35	47 994,87	47 994,87	47 473,18	47 473,18	25 %	09.8946	
		Turchia	36 650,08	36 650,08	35 853,34	36 251,71	38 011,94	38 011,94	37 598,77	37 598,77	25 %	09.8947		
		Regno Unito	11 192,00	11 192,00	10 948,70	11 070,35	11 607,88	11 607,88	11 481,71	11 481,71	25 %	09.8997		
		Taiwan	8 671,66	8 671,66	8 483,14	8 577,40	8 993,88	8 993,88	8 896,12	8 896,12	25 %	09.8950		
		Cina	7 769,95	7 769,95	7 601,04	7 685,50	8 058,67	8 058,67	7 971,08	7 971,08	25 %	09.8949		
		Federazione russa	Non pertinente	25 %	09.8952									
		Altri paesi	19 298,91	19 298,91	18 879,37	19 089,14	20 016,03	20 016,03	19 798,47	19 798,47	25 %	( <sup>27</sup> )		
27	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati	7215 10 00, 7215 50 11, 7215 50 19, 7215 50 80, 7228 10 90, 7228 20 99, 7228 50 20, 7228 50 40, 7228 50 61, 7228 50 69, 7228 50 80	Federazione russa	Non pertinente	25 %	09.8956								
		Svizzera	40 584,14	40 584,14	39 701,88	40 143,01	42 092,18	42 092,18	41 634,66	41 634,66	25 %	09.8957		
		Regno Unito	24 483,32	24 483,32	23 951,08	24 217,20	25 393,08	25 393,08	25 117,07	25 117,07	25 %	09.8998		
		Cina	25 900,31	25 900,31	25 337,26	25 618,79	26 862,73	26 862,73	26 570,74	26 570,74	25 %	09.8958		
		Ucraina	29 232,30	29 232,30	28 596,82	28 914,56	30 318,53	30 318,53	29 988,98	29 988,98	25 %	09.8959		
		Altri paesi	30 366,43	30 366,43	29 706,29	30 036,36	31 494,80	31 494,80	31 152,46	31 152,46	25 %	( <sup>28</sup> )		
28	Fili di acciai non legati	7217 10 10, 7217 10 31, 7217 10 39, 7217 10 50, 7217 10 90, 7217 20 10, 7217 20 30, 7217 20 50, 7217 20 90, 7217 30 41, 7217 30 49, 7217 30 50, 7217 30 90, 7217 90 20, 7217 90 50, 7217 90 90	Bielorussia	Non pertinente	25 %	09.8961								
		Cina	75 996,55	75 996,55	74 344,45	75 170,50	78 820,47	78 820,47	77 963,72	77 963,72	25 %	09.8962		
		Federazione russa	Non pertinente	25 %	09.8963									
		Turchia	49 453,52	49 453,52	48 378,45	48 915,98	51 291,14	51 291,14	50 733,63	50 733,63	25 %	09.8964		
		Ucraina	37 294,60	37 294,60	36 483,85	36 889,22	38 680,41	38 680,41	38 259,97	38 259,97	25 %	09.8965		
		Altri paesi	47 545,89	47 545,89	46 512,29	47 029,09	49 312,63	49 312,63	48 776,62	48 776,62	25 %	( <sup>29</sup> )		

- 
- (<sup>1</sup>) Dall'1.7 al 31.3: 09.8601.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8602.  
Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia\*: 09.8572, per l'India\*: 09.8573, per la Corea (Repubblica di)\*: 09.8574, per la Serbia\*: 09.8575, per il Regno Unito\*: 09.8599 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- (<sup>2</sup>) Dall'1.7 al 31.3: 09.8603.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8604.  
Dall'1.4 al 30.6: Per l'India\*, la Corea (Repubblica di)\*, l'Ucraina\*, il Brasile\*, la Serbia\* e il Regno Unito\*: 09.8567 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- (<sup>3</sup>) Dall'1.7 al 31.3: 09.8605.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8606.  
Dall'1.4 al 30.6: Per la Corea (Repubblica di)\*, l'Iran (Repubblica islamica di)\* e il Regno Unito\*: 09.8568 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- (<sup>4</sup>) Dall'1.7 al 31.3: 09.8607.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8608.  
09.8816 Dall'1.4 al 30.6: Per la Corea (Repubblica di)\*, la Cina\* e Taiwan\*: 09.8569 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- (<sup>5</sup>) Dall'1.7 al 31.3: 09.8609.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8610.  
Dall'1.4 al 30.6: Per l'India\*, la Corea (Repubblica di)\* e il Regno Unito\*: 09.8570 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- (<sup>6</sup>) Dall'1.7 al 31.3: 09.8611.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8612.  
Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina\*: 09.8581, per la Corea (Repubblica di)\*: 09.8582, per l'India\*: 09.8583, per il Regno Unito\*: 09.8584 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- (<sup>7</sup>) Dall'1.7 al 31.3: 09.8613.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8614.
- (<sup>8</sup>) Dall'1.7 al 31.3: 09.8615.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8616.  
Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina\*, la Corea (Repubblica di)\*, Taiwan\*, la Serbia\* e il Regno Unito\*: 09.8576 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- (<sup>9</sup>) Dall'1.7 al 31.3: 09.8617.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8618.
- (<sup>10</sup>) Dall'1.7 al 31.3: 09.8619.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8620.
- (<sup>11</sup>) Dall'1.7 al 31.3: 09.8621.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8622.  
Dall'1.4 al 30.6: Per la Corea (Repubblica di)\*, Taiwan \*, l'India\*, il Sud Africa\*, gli Stati Uniti d'America\*, la Turchia\* e la Malaysia\*: 09.8578 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- (<sup>12</sup>) Dall'1.7 al 31.3: 09.8623.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8624.  
Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina\*, l'India\*, il Sud Africa\*, Taiwan\* e il Regno Unito\*: 09.8591 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- (<sup>13</sup>) Dall'1.7 al 31.3: 09.8625.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8626.  
Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina\*, la Turchia\*, la Svizzera\* e il Regno Unito\*: 09.8592 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- (<sup>14</sup>) Dall'1.7 al 31.3: 09.8627.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8628.  
Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia\*, l'Ucraina\*, la Bosnia-Erzegovina\* e la Moldova\*: 09.8593 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- (<sup>15</sup>) Dall'1.7 al 31.3: 09.8629.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8630.  
Dall'1.4 al 30.6: Per l'India\*, la Svizzera\*, l'Ucraina\* e il Regno Unito\*: 09.8594 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- (<sup>16</sup>) Dall'1.7 al 31.3: 09.8631, 09.8907.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8632.  
Dall'1.4 al 30.6: Per l'India\*, Taiwan\*, la Corea (Repubblica di)\*, la Cina\*, il Giappone\* e il Regno Unito\*: 09.8595 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- (<sup>17</sup>) Dall'1.7 al 31.3: 09.8633.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8634.  
Dall'1.4 al 30.6: Per l'Ucraina\*, la Svizzera\*, la Turchia\*, la Moldova\* e il Regno Unito\*: 09.8558 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
-

- 
- <sup>(18)</sup> Dall'1.7 al 31.3: 09.8635.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8636.
- <sup>(19)</sup> Dall'1.7 al 31.3: 09.8637.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8638.  
Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina\*, gli Emirati arabi uniti\* e il Regno Unito\*: 09.8580 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- <sup>(20)</sup> Dall'1.7 al 31.3: 09.8639.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8640.  
Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina\*, la Turchia\* e il Regno Unito\*: 09.8585 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- <sup>(21)</sup> Dall'1.7 al 31.3: 09.8641.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8642.
- <sup>(22)</sup> Dall'1.7 al 31.3: 09.8643.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8644.
- <sup>(23)</sup> Dall'1.7 al 31.3: 09.8645.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8646.  
Dall'1.4 al 30.6: Per l'India\*, l'Ucraina\*, la Corea (Repubblica di)\*, il Giappone\*, la Cina\* e il Regno Unito\*: 09.8597 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- <sup>(24)</sup> Dall'1.7 al 31.3: 09.8647.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8648.  
Dall'1.4 al 30.6: Per la Cina\*, l'Ucraina\*, gli Stati Uniti d'America\* e il Regno Unito\*: 09.8586 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- <sup>(25)</sup> Dall'1.7 al 31.3: 09.8657.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8658.
- <sup>(26)</sup> Dall'1.7 al 31.3: 09.8659.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8660.  
Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia\*, la Cina\*, la Corea (Repubblica di)\* e il Regno Unito\*: 09.8587 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- <sup>(27)</sup> Dall'1.7 al 31.3: 09.8651.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8652.  
Dall'1.4 al 30.6: Per la Svizzera\*, la Turchia\*, Taiwan\*, la Cina\* e il Regno Unito\*: 09.8588 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- <sup>(28)</sup> Dall'1.7 al 31.3: 09.8653.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8654.  
Dall'1.4 al 30.6: Per la Svizzera\*, la Cina\*, l'Ucraina\* e il Regno Unito\*: 09.8539 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
- <sup>(29)</sup> Dall'1.7 al 31.3: 09.8655.  
Dall'1.4 al 30.6: 09.8656.  
Dall'1.4 al 30.6: Per la Turchia\*, l'Ucraina\* e la Cina\*: 09.8598 \*In caso di esaurimento dei rispettivi contingenti specifici a norma dell'articolo 1, paragrafo 5.
-

IV.2 – Volumi del contingente tariffario globale e residuo per trimestre

Numero di prodotto	Assegnazione per paese (ove applicabile)	Anno 2				Anno 3			
		Dall'1.7.2022 al 30.9.2022	Dall'1.10.2022 al 31.12.2022	Dall'1.1.2023 al 31.3.2023	Dall'1.4.2023 al 30.6.2023	Dall'1.7.2023 al 30.9.2023	Dall'1.10.2023 al 31.12.2023	Dall'1.1.2024 al 31.3.2024	Dall'1.4.2024 al 30.6.2024
		Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)							
1	Altri paesi	900 290,25	900 290,25	880 718,72	890 504,48	933 743,65	933 743,65	923 594,27	923 594,27
2	Altri paesi	321 824,43	321 824,43	314 828,25	318 326,34	333 782,94	333 782,94	330 154,85	330 154,85
3A	Altri paesi	817,65	817,65	799,87	808,76	848,03	848,03	838,81	838,81
3B	Altri paesi	8 303,99	8 303,99	8 123,47	8 213,73	8 612,56	8 612,56	8 518,94	8 518,94
4A	Altri paesi	454 338,51	454 338,51	444 461,58	449 400,05	471 221,03	471 221,03	466 099,06	466 099,06
4B	Altri paesi	100 848,08	100 848,08	98 655,73	99 751,91	104 595,44	104 595,44	103 458,53	103 458,53
5	Altri paesi	41 252,54	41 252,54	40 355,75	40 804,14	42 785,42	42 785,42	42 320,36	42 320,36
6	Altri paesi	35 715,05	35 715,05	34 938,63	35 326,84	37 042,16	37 042,16	36 639,53	36 639,53
7	Altri paesi	554 571,27	554 571,27	542 515,37	548 543,32	575 178,29	575 178,29	568 926,35	568 926,35
8	Altri paesi	105 581,29	105 581,29	103 286,04	104 433,67	109 504,53	109 504,53	108 314,26	108 314,26
9	Altri paesi	50 944,84	50 944,84	49 837,34	50 391,09	52 837,87	52 837,87	52 263,55	52 263,55
10	Altri paesi	1 002,95	1 002,95	981,14	992,04	1 040,21	1 040,21	1 028,91	1 028,91
12	Altri paesi	58 414,15	58 414,15	57 144,27	57 779,21	60 584,73	60 584,73	59 926,20	59 926,20
13	Altri paesi	132 668,90	132 668,90	129 784,79	131 226,85	137 598,67	137 598,67	136 103,03	136 103,03
14	Altri paesi	4 956,51	4 956,51	4 848,76	4 902,63	5 140,68	5 140,68	5 084,81	5 084,81
15	Altri paesi	773,87	773,87	757,04	765,46	802,62	802,62	793,90	793,90
16	Altri paesi	116 864,97	116 864,97	114 324,43	115 594,70	121 207,50	121 207,50	119 890,02	119 890,02
17	Altri paesi	64 947,85	64 947,85	63 535,94	64 241,90	67 361,21	67 361,21	66 629,03	66 629,03
18	Altri paesi	274,44	274,44	268,47	271,45	284,63	284,63	281,54	281,54
19	Altri paesi	759,42	759,42	742,91	751,17	787,64	787,64	779,08	779,08

20	Altri paesi	10 690,62	10 690,62	10 458,21	10 574,41	11 087,86	11 087,86	10 967,34	10 967,34
21	Altri paesi	19 871,64	19 871,64	19 439,65	19 655,65	20 610,04	20 610,04	20 386,02	20 386,02
22	Altri paesi	2 586,28	2 586,28	2 530,05	2 558,16	2 682,38	2 682,38	2 653,22	2 653,22
24	Altri paesi	43 742,37	43 742,37	42 791,45	43 266,91	45 367,77	45 367,77	44 874,64	44 874,64
25A	Altri paesi	115 747,59	115 747,59	113 231,34	114 489,47	120 048,60	120 048,60	118 743,72	118 743,72
25B	Altri paesi	6 251,05	6 251,05	6 115,16	6 183,11	6 483,33	6 483,33	6 412,86	6 412,86
26	Altri paesi	19 298,91	19 298,91	18 879,37	19 089,14	20 016,03	20 016,03	19 798,47	19 798,47
27	Altri paesi	30 366,43	30 366,43	29 706,29	30 036,36	31 494,80	31 494,80	31 152,46	31 152,46
28	Altri paesi	47 545,89	47 545,89	46 512,29	47 029,09	49 312,63	49 312,63	48 776,62	48 776,62

**IV.3 – Volume massimo del contingente residuo accessibile negli ultimi trimestri ai paesi che beneficiano di un contingente specifico per paese**

Categoria di prodotti	Nuovo contingente assegnato in tonnellate	
	Dall'1.4.2023 al 30.6.2023	Dall'1.4.2024 al 30.6.2024
1	Regime speciale	Regime speciale
2	318 326,34	330 154,85
3.A	808,76	838,81
3.B	8 213,73	8 518,94
4.A	449 400,05	466 099,06
4.B	Regime speciale	Regime speciale
5	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre
6	35 326,84	36 639,53
7	Non pertinente	Non pertinente
8	Non pertinente	Non pertinente
9	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre
10	992,04	1 028,91
12	22 671,97	23 514,42
13	53 215,94	55 193,36
14	3 652,73	3 788,46
15	765,46	793,90
16	18 138,68	18 812,69
17	Non pertinente	Non pertinente
18	271,45	281,54
19	751,17	779,08
20	960,89	996,60
21	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre	Nessun accesso al contingente residuo nel quarto trimestre
22	2 558,16	2 653,22
24	43 266,91	44 874,64
25.A	Non pertinente	Non pertinente
25.B	6 183,11	6 412,86
26	19 089,14	19 798,47
27	4 699,24	4 873,85
28	47 029,09	48 776,62»